

Contributo della CO.RE.IS. (Comunità Religiosa Islamica) Italiana
alla
LEGGE PER L' ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI IMAM
(Yahya Pallavicini, Faridah Peruzzi, Hamid Distefano, Aisha
Lazzerini)

PREMESSA

La presente proposta nasce dall'esigenza di riconoscere un Islam italiano con cui le Istituzioni possano interagire in modo trasparente e proficuo.

La strumentalizzazione della religione a cui oggi si assiste soprattutto con riferimento alla confessione islamica, rende urgente l'esigenza di distinguere con chiarezza la dimensione autentica della religione e del culto da fenomeni di carattere politico-ideologico, troppo spesso confusi con questa realtà.

L'individuazione di soggetti appartenenti alla religione islamica, calati nella cultura e nell'ordinamento del nostro Stato, costituisce la premessa necessaria affinché il nostro Paese possa riconoscere i diritti religiosi dei propri cittadini di fede islamica e di coloro che comunque professino tale religione sul territorio nazionale, evitando il rischio di indebite ingerenze da parte di Stati esteri ed il pericolo di contaminazione di matrice integralista.

Al contrario, questa iniziativa mira a qualificare i rapporti internazionali con quegli Stati che garantiscono nel proprio ordinamento i diritti di libertà religiosa e di culto a tutte le confessioni religiose.

Il percorso formativo previsto in questa proposta garantisce, infine, la trasparenza e la dignità della preparazione culturale e religiosa degli imam italiani, nel rispetto delle leggi e dell'ordinamento giuridico dello Stato.

REGISTRO DEGLI IMAM

Art. 1- Gli Imam devono iscriversi in un apposito Registro tenuto presso il Ministero dell'Interno.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Art. 2- L'iscrizione al Registro di cui all'art. 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) appartenenza alla fede islamica;
- b) cittadinanza italiana;
- c) maggiore età;
- d) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equivalente;
- e) qualifica di Imam conseguita secondo le modalità di cui all'art. 3;
- f) assenza di condanne penali in Italia o all'estero e di implicazioni con movimenti politico-ideologici e/o fondamentalisti.

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL TITOLO DI IMAM

Art. 3 – Il titolo di Imam potrà essere validamente rilasciato da:

- a) Istituti Italiani per la Formazione degli Imam accreditati presso le Istituzioni italiane, secondo le modalità previste all'art. 4;
- b) Istituti per la Formazione degli Imam di Stati esteri che nella loro legislazione garantiscano la piena libertà di religione e di culto per tutte le Confessioni religiose. La valutazione della idoneità dei titoli rilasciati dagli Istituti di Formazione di Stati esteri è affidata alla Commissione Mista di cui ai successivi artt. 6 e 7;
- c) Commissione Mista suddetta, secondo le modalità indicate dall'art. 7 c).

ISTITUTI ITALIANI PER LA FORMAZIONE DEGLI IMAM

Art. 4 – Gli Istituti Italiani per la Formazione degli Imam accreditati presso le Istituzioni italiane devono garantire una formazione religiosa che si integri con un'educazione civica comprendente elementi di storia, lingua e cultura italiana e principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Art. 5 - Detti Istituti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) sede legale e operativa in Italia;
- b) cittadinanza italiana dei soggetti che ricoprono le cariche direttive, i quali non devono aver riportato condanne penali in Italia o all'estero né avere implicazioni con movimenti politico-ideologici e/o fondamentalisti;
- c) comprovata esperienza nella formazione degli Imam e in attività di educazione e informazione inerenti la religione islamica.

COMMISSIONE MISTA

Art. 6 – Viene costituita presso il Ministero dell'Interno una Commissione Mista formata da Funzionari del Ministero dell'Interno, Docenti che hanno collaborato alla realizzazione della Carta dei Valori, Membri della Consulta per l'Islam Italiano con specifica preparazione sulle funzioni legate al Culto Islamico.

Art. 7 – Detta Commissione Mista:

- a) accerta i requisiti richiesti al precedente art. 5 per l'accreditamento degli Istituti per la Formazione degli Imam presso le Istituzioni italiane;
- b) valuta l'idoneità dei titoli rilasciati da Istituti per la Formazione degli Imam di Stati esteri di cui all'art. 3 b);
- c) a seguito di espressa richiesta, valuta l'idoneità all'iscrizione nel Registro degli Imam di cittadini italiani di fede musulmana facenti parte di commissioni ufficiali riconosciute da Università, Organi dello Stato, e/o che risultano essere insegnanti/professori/docenti, e/o membri della Consulta Islamica.

VISITE DI IMAM STRANIERI

Art. 8 – Previa segnalazione al Ministero dell'Interno, gli Imam iscritti al Registro potranno invitare Guide del culto islamico provenienti da Paesi esteri, per svolgere le loro funzioni sul territorio nazionale per brevi periodi di tempo, secondo le vigenti norme sul soggiorno e nel rispetto dei principi espressi nella presente legge.

In particolare, non potranno essere ospitati:

- a) soggetti provenienti da Stati che non garantiscano nella propria legislazione la piena libertà di religione e di culto per tutte le confessioni religiose;
- b) soggetti che abbiano riportato condanne penali in Italia o all'estero, o implicati in movimenti politico-ideologici e/o fondamentalisti.

LUOGHI DI CULTO

Art. 9 – Le Associazioni Islamiche potranno essere riconosciute come luoghi di culto ufficiali solo se nello statuto, nell'ordinamento e nella effettiva gestione sia previsto e presente un Imam iscritto nell'apposito Registro istituito dalla presente legge.

Art. 10 - Nei luoghi ufficialmente adibiti al culto il sermone del venerdì deve essere pronunciato in lingua italiana.

La recitazione coranica nella preghiera rituale è tenuta in lingua araba in conformità con la dottrina ortodossa islamica.

ATTIVITA' DEGLI IMAM

Art. 11 – Gli iscritti al Registro degli Imam svolgono attività di guida della preghiera, mediazione culturale, formazione ed educazione linguistica, assistenza ai ricoverati in istituti di cura e agli internati negli istituti di pena, nonché attività tese a favorire il rapporto delle Comunità musulmane fra di loro e con le diverse Confessioni religiose presenti sul territorio, le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni.

DISPOSIZIONI FISCALI E DI BILANCIO

Art.12 – Gli iscritti al Registro degli Imam esercitano le attività di cui al precedente articolo in strutture tenute alla presentazione di bilancio ai sensi dell'art. 20, capo II, libro I del C.C.

Art. 13 – Le associazioni che si avvalgono del ministero di un Imam iscritto nell'apposito Registro potranno usufruire di esoneri, esenzioni fiscali ed altri benefici secondo le norme vigenti.